



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO WELFARE INTEGRATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA

Approvato dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 68 del 6 ottobre 2020

Modificato dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 71 del 29 novembre 2021



Titolo I

Norme generali

Art. 1 - Principi di carattere generale

I dipendenti della Camera di commercio della Basilicata possono usufruire dei benefici di natura assistenziale e sociale previsti dall'articolo 72 del C.C.N.L. 21.5.2018 e dall'articolo 9 del C.C.D.I. relativo al personale non dirigente sottoscritto in data 17.12.2019.

Tali benefici si articolano in:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili.

Art. 2 - Stanziamento per la concessione dei benefici

Le risorse da assegnare al welfare integrativo sono annualmente stanziare dalla Giunta, in sede di predisposizione, e dal Consiglio, in sede di approvazione, del preventivo economico.

Eventuali residui accertati, al termine di ogni anno, dopo l'erogazione dei sussidi e benefici previsti dal presente regolamento, sono trasferiti per intero all'annualità successiva e destinati al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia di cui al successivo Titolo II.

In caso di elargizioni straordinarie da parte dell'Ente e/o di altri Enti, persone fisiche o giuridiche, aventi per oggetto finalità assistenziali, le relative somme andranno ad incrementare le risorse già destinate al welfare.



Art. 3 – Destinatari dei benefici

Hanno diritto ai benefici i dipendenti in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 30 settembre, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano effettivamente prestato almeno tre mesi di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre), in proporzione ai mesi di servizio prestati.

I benefici non sono riproporzionati per i lavoratori part-time.

Art. 4 – Procedura generale

All'attuazione del piano welfare, all'istruttoria dei relativi atti, istanze e provvedimenti, da sottoporre all'esame e sottoscrizione del Segretario Generale, nonché all'erogazione finale delle risorse stanziata previa verifica del Segretario Generale, provvede l'Ente camerale attraverso il personale individuato dal Segretario Generale stesso.



Titolo II

Iniziative di sostegno al reddito della famiglia

Art. 5 – Tipologia di erogazioni

Annualmente la Camera di commercio della Basilicata, nell'ambito delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, per ogni destinatario dei benefici di cui all'art. 3, eroga contributi pari ad € 250,00 per dipendente e ad € 100,00 per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni.

Art. 6 – Procedura di erogazione

I contributi disciplinati dal presente articolo sono erogati senza presentazione di istanza entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Eventuali residui accertati nel corso dell'anno saranno destinati a incrementare le quote pro capite di cui al precedente articolo e distribuiti al momento dell'erogazione dei contributi medesimi.



Titolo III

Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli

Art. 7 - Tipologia di supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli - Borse di studio

La Camera di commercio della Basilicata finanzia premi al merito scolastico riservati ai figli dei destinatari dei benefici di cui all'art. 3, a titolo di borse di studio.

Le borse di studio possono essere concesse a studenti che frequentano scuole statali secondarie di primo e secondo grado o istituti autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché a studenti che frequentano corsi di laurea, precisamente:

1. a chi, non ripetente, ha frequentato una delle classi di scuola secondaria di 1° grado e ha conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10, con esclusione della valutazione conseguita in educazione fisica, scienze religiose e condotta, o una votazione finale pari o superiore a 7/10 in caso di conseguimento della licenza;
2. a chi, non ripetente, ha frequentato una delle classi di scuola secondaria di 2° grado e ha conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10, con esclusione della valutazione conseguita in educazione fisica, scienze religiose e condotta, o una votazione pari o superiore a 70/100 in caso di maturità;
3. a chi ha frequentato, non iscritto fuori corso:
 - corsi di laurea;
 - corsi di laurea triennale;
 - corsi di laurea specialistica;

con superamento, entro il termine documentato della sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento, di almeno il 70% degli esami del medesimo anno accademico e degli anni precedenti, prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi approvato, e con votazione media, riferita ai predetti esami dell'anno e degli anni precedenti, non inferiore a 21/30 o equivalente, o una votazione non inferiore a 77/110 o equivalente in caso di conseguimento della laurea.



Per ciascuna categoria di studio (scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado e corsi di laurea) possono essere concesse al massimo otto borse di studio secondo i seguenti importi differenziati:

- € 300 per le borse di studio da destinare alle scuole secondarie di primo grado;
 - € 400 per le borse di studio da destinare alle scuole secondarie di secondo grado;
 - € 500 per le borse di studio da destinare ai corsi di laurea;
- per uno stanziamento complessivo di € 9.600,00.

Possono essere conferite più borse di studio per ciascun nucleo familiare. Sono, in ogni caso, esclusi gli studenti che, avendo già conseguito una laurea, sono iscritti ad altri corsi di laurea.

Una volta formate, per ciascuna categoria, le graduatorie dei partecipanti collocati in posizione utile per fruire del beneficio, le borse di studio saranno erogate in via prioritaria a coloro che hanno conseguito la media- voti o il punteggio più alto fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. In caso di pari merito, l'importo riferito sarà ripartito in egual misura; solo per gli studenti universitari si terrà conto della più alta percentuale di esami sostenuti.

L'importo relativo all'eventuale mancata assegnazione di una o più borse di studio sarà utilizzato per finanziare ulteriori borse eccedenti il numero assegnato a ciascuna categoria da destinare agli studenti idonei ma non beneficiari.

Art. 8 – Procedura di erogazione

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate alla Camera di commercio della Basilicata e inviate a mezzo PEC entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande per l'assegnazione delle borse di studio devono recare:

- a) per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e 2° grado l'attestazione comprovante la votazione conseguita al termine dell'anno scolastico in tutte le materie d'insegnamento e, in caso di conseguimento della licenza o della maturità, la votazione finale;
- b) per gli studenti universitari, l'attestazione comprovante la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico in oggetto con il proprio piano di studi, gli esami



superati per l'anno di riferimento e per gli anni di corso già frequentati e, in caso di conseguimento della laurea, la votazione riportata nell'esame di laurea.

Le borse di studio saranno erogate con riferimento all'ultimo anno scolastico per le scuole secondarie di primo e secondo grado e all'anno accademico precedente per i corsi di laurea.

Le graduatorie sono approvate dal Segretario Generale con proprio provvedimento e notificate agli interessati. Avverso le stesse è possibile presentare opposizione, adducendone i motivi, entro il termine massimo di 10 giorni. Sulle opposizioni decide il Segretario Generale entro 10 giorni dalla ricezione e, decorsi tali termini, le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione in favore dei beneficiari.



Titolo IV

Iniziative a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale

Art. 9 – Tipologia di erogazioni

La Camera di commercio della Basilicata, nel limite del plafond di € 1.200,00 promuove attività collettive connesse ai fabbisogni ricreativi, culturali ed educativi dei dipendenti, volte a favorire l'aggregazione e, in generale, a favorire politiche di miglioramento della qualità vita/lavoro.

Art. 10 – Procedura di erogazione

Annualmente il Comitato Unico di Garanzia, entro il mese di aprile, sentito preventivamente il Provveditore dell'Ente, propone le attività da realizzare, comprensive di relativi programmi e di indicazione della spesa presuntiva, al Segretario Generale che le approva con proprio provvedimento, dando mandato all'ufficio Provveditorato di curarne la realizzazione.



Titolo V

Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti

Art. 11 - Tipologia delle erogazioni – Prestiti

I destinatari dei benefici di cui all'art. 3 potranno attingere dal plafond destinato ad anticipazioni, sovvenzioni e prestiti, pari ad € 2.000,00, per ottenere dall'Ente un piccolo prestito finalizzato a sostenere spese sanitarie non differibili per il dipendente, il coniuge o i figli.

L'importo massimo del prestito è di € 1.000,00 pro capite, da restituire in dieci rate mensili con detrazione dallo stipendio, con effetto dal mese successivo a quello di erogazione del prestito e con precisa indicazione in busta paga.

In caso di cessazione dal servizio, il rimborso del prestito residuo potrà aver luogo secondo un diverso piano di ammortamento rimodulato in ragione dei mesi di servizio residui con trattenuta delle rate mensili dagli emolumenti retributivi ancora da liquidare.

Art. 12 - Procedura di erogazione e restituzione

Le domande di prestito possono essere presentate durante l'anno a mezzo PEC su modelli appositamente predisposti e verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Non potrà essere concesso un ulteriore prestito prima che siano trascorsi dodici mesi dall'estinzione del precedente.

La concessione del prestito avrà luogo a seguito di apposita approvazione del Segretario Generale previa verifica dello stanziamento disponibile e della motivazione adottata, supportata da idonea documentazione comprovante la necessità di affrontare spese sanitarie non differibili per il dipendente, il coniuge o i figli.



Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 – Disposizioni transitorie

Per il periodo iniziale di vigenza, la disciplina di cui al Titolo III - Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli - riguarderà anche la concessione di borse di studio a studenti che abbiano frequentato corsi di laurea nell'anno accademico 2018/2019, e le relative domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'Ente, tramite il personale già inizialmente individuato con apposito ordine di servizio, provvederà a predisporre entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la modulistica da utilizzare per le richieste di benefici, sentito in merito il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente.

Art. 14 – Disposizioni finali

La misura dei contributi rispettivamente previsti dagli artt. 5, 7 comma 3, 9 e 11 comma 1 potrà annualmente variare, senza necessità di modifica del presente Regolamento, in presenza di significative variazioni dello stanziamento di cui all'art. 2.

Il presente regolamento è applicato anche al personale dirigente della Camera di commercio della Basilicata impiegando le risorse di cui allo stanziamento complessivo previsto dall'art. 2, fatte salve successive specifiche disposizioni contrattuali.

Il presente Regolamento è soggetto alle disposizioni della legislazione vigente in materia fiscale.

L'Ente declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite dal dipendente. Qualora si accerti che il beneficio sia concesso sulla base di dichiarazioni risultate mendaci, salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale del dipendente, si procederà all'immediata revoca dell'agevolazione fruita, con recupero dalle proprie competenze di quanto indebitamente percepito, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente.



Il presente regolamento sarà successivamente integrato, in caso di istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale, per disciplinare la concessione dei benefici di cui al comma 3 del C.C.D.I. relativi a polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio della Basilicata - sezione Albo on line.